



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 06.03.2012

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Unità Immobiliari Possedute Da Anziani</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Pertinenze Dell'Abitazione Principale</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Obblighi dichiarativi del contribuente</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Determinazione Del Valore Delle Aree Fabbricabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Immobili Utilizzati Dagli Enti Non Commerciali</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Attività Di Controllo Ed Interessi Moratori</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Attività Di Recupero</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Accertamento Con Adesione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Potenziamento dell'ufficio tributi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Dilazione Del Pagamento Degli Avvisi Di Accertamento</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Riscossione Coattiva</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Disposizioni Finali</i>	<i>Pag. 7</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI DISABILI

1. Ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

ART 3 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), sono assoggettate alla stessa disciplina dell'abitazione principale le pertinenze, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

ART. 4 - OBBLIGHI DICHIARATIVI DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 6 - IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI.

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica ai fabbricati posseduti ed utilizzati dall'ente non commerciale.

ART. 7 - VERSAMENTI

1. I versamenti dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso si effettuano secondo le modalità e disposizioni stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

ART. 8 - ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI.

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art 7 comma 2 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso al rimborso di importi uguali o inferiori ad €. 12,00.

ART. 10 - ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avvisi quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera euro 12,00.

ART. 11 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Come consentito dall'ar. 9 comma 5 del D. Lgs. 23/2011 e sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218 del 19 giugno 1997 viene introdotto, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dell'imposta conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

ART. 12 – POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e alla lett. P del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta, al fine della realizzazione di particolari programmi di controllo degli adempimenti dei contribuenti, può destinare parte delle somme rivenienti dall'attività di accertamento dell'IMU all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi nonché al potenziamento della struttura organizzativa degli uffici tributari.
2. La Giunta Comunale, a tale scopo, determina annualmente una percentuale fino al 10% da conteggiare sulle maggiori somme definitivamente riscosse, a seguito dell'attività di controllo e recupero dell'evasione svolta direttamente dal personale addetto ai programmi di cui al comma precedente.

ART. 13 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. L' Ufficio Tributi, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento di importo non inferiore ad €. 250,00 e per una durata complessiva comunque non superiore a 12 mesi.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
3. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile dell'imposta.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata, in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad €. 3.000,00, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.
6. In caso di mancato pagamento di almeno due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può essere più rateizzato.

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o sulla base dell'ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui al regolamento generale delle Entrate si estendono integralmente all'imposta municipale propria.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.